PRE-INTESA
PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 2015
(AREA DIRIGENZA)

Facendo seguito a quanto già convenuto, in osservanza alle disposizioni di cui all'art 4 del D.Lgs 368/2001, così come modificato ed integrato dall'art. 4 L. 189/12 di conversione del D.L. 158/12 ed in particolare il comma 4 ter che così recita "*nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo SSN, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire l'erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'art. 5, comma 4bis*",

considerato che, secondo il disposto legislativo sopra riportato, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale sanitario anche dirigenziale del SSN non sono soggetti ai limiti temporali imposti dal medesimo art. 4 del D.Lgs n. 368/2001 e conseguentemente possono essere reiterati anche oltre i 36 mesi, senza necessità di intervallare i contratti stipulati in successione,

le parti,

nelle more dell'emanazione del D.P.C.M., previsto dall'art. 4 c. 10 della Legge 125/2013 per disciplinare specifiche procedure concorsuali riservate alle professionalità del S.S.N.,

stante la necessità, condivisa dalle parti, di proseguire con le proroghe dei contratti a tempo determinato, al fine di garantire gli attuali standard prestazionali delle strutture interessate e l'avvio delle attività del nuovo Blocco Nord,

concordano

di prorogare, per un periodo di 12 mesi, i contratti a tempo determinato dei ruoli della dirigenza in scadenza nel 2015 che sono già stati prorogati.

Quanto sopra fatti salvi:

- il conseguimento di una valutazione finale positiva da parte del Direttore di struttura,
- la disponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori interessati, fermo restando che la proroga concordata con la presente intesa non potrà comportare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né alcun tipo di altro diritto diverso da quello previsto nei contratti individuali che verranno sottoscritti.

Milano, li 03/10/14

Per la delegazione di parte pubblica

Per la delegazione di parte sindacale

ANAAO
Cimo Medici
UIL FPL
Angelina SINAFO
SINAFO
Angela M Lauria AUF
Albina Morlacchi
Michela Tedeschi (AAROI-EMAC)